



SPORT POPOLARE

in sigla SPORT POPOLARE SSD

Consorzio di cooperative sociali -

Società cooperativa sociale - società sportiva
dilettantistica

Codice Fiscale 02961420607

Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva



Modello organizzativo

Procedure

Modulistica ed extra

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

Ed.	Rev.	Data	Redazione	Validazione (DIR)	Note
00	00	27.08.2024	People T&C	Antonino Arena	Prima emissione del MOG



SOMMARIO

0. PREMESSA	4
1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' SPORT POPOLARE	5
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
3. TERMINI E DEFINIZIONI	7
4. RIFERIMENTI NORMATIVI	8
5. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	9
6. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO	9
7. MISURE PREVENTIVE E ATTIVITA' PERIODICHE DI CONTROLLO	10
8. MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE.....	16
9. LE SEGNALAZIONI E LA LORO GESTIONE.....	16
10. RESPONSABILITA' E AUTORITA' IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	21
11. SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE	22
12. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI.....	22
13. LA COMUNICAZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE	25
14. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO	26
15. ALLEGATI	26



0. PREMESSA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto da SPORT POPOLARE Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale - società sportivo dilettantistica di seguito indicata come **SPORT POPOLARE SSD** in adempimento delle prescrizioni del comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 *Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*, emanato in attuazione della legge nazionale di Riforma dello Sport dell'8 agosto 2019 n. 86.

Il D.lgs. n. 39 del 2021 ha previsto, all'art. 16, che (co.1) *le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.* (co.2) *Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.*

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla SPORT POPOLARE SSD in adempimento, altresì, dei commi 6 e 7 dell'art. 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 *Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del quale con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi (...) entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (...) sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.* (co.7) *Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.*



SPORT POPOLARE SSD è affiliata a A.S.C. – Attività Sportive Confederato - ente di promozione sportiva con finalità assistenziali riconosciuto dal C.O.N.I. e attivo su tutto il territorio nazionale. A.S.C., con delibera n. 57 del 28/08/2023, ha emanato il Regolamento e le linee guida per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento *Safeguarding*) che è stato assunto come riferimento principale per la redazione del seguente modello. SPORT POPOLARE SSD aderisce, tuttavia, anche ad altre due federazioni, rispettivamente la FISDIR e FITP.

La FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è la Federazione Sportiva Paralimpica cui il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ha demandato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. La FITP, Federazione Italiana Tennis e Padel, è l'organismo che storicamente promuove e organizza in Italia il tennis, al quale in seguito si sono aggiunti padel, tennis da spiaggia e pickleball.

Nel rispetto delle indicazioni del comma 2 dell'art. 16 del decreto citato che prevede che *in caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite*, le società e associazioni affiliate assoggettate all'adempimento possano applicare *le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri*, SPORT POPOLARE SSD provvederà a comunicare l'adozione del presente modello redatto sulla base delle indicazioni di A.S.C. rispettivamente a FISDIR e FITP.

SPORT POPOLARE SSD è poi una società consortile il cui socio è il CONSORZIO PARSIFAL, un consorzio di cooperative sociali che ha adottato, nel maggio 2023, una policy e un codice di condotta *Child Safeguarding* i cui contenuti rappresentano un vincolo per la stessa organizzazione.

Il modello organizzativo e di controllo, pur elaborato nel quadro delle linee guida degli enti di affiliazione, presenta, tuttavia, delle specificità che caratterizzano le attività della SPORT POPOLARE SSD.

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' SPORT POPOLARE

SPORT POPOLARE è una società costituita nel 2017 in forma di società polisportiva dilettantistica a responsabilità limitata su iniziativa del Consorzio Parsifal e della cooperativa sociale Trascoop con sede legale a FROSINONE (FR) in Viale Giuseppe Mazzini 51.

Nel 2023, il 21 aprile, con assemblea straordinaria, la società cambia forma giuridica, denominazione e struttura di governance.

La società diventa SPORT POPOLARE Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale – società sportivo dilettantistica, con tre soci persone giuridiche (CONSORZIO PARSIFAL, TRASCOOP E ALTRI COLORI) e un Cda composto da tre membri.

Successivamente aderisce anche la cooperativa ALICENOVA.



Alla data di adozione del presente modello, la società ha un capitale sociale sottoscritto e versato di 31.000 euro di cui 20.000 euro da parte di Altri Colori, 5.100 euro da parte del Consorzio Parsifal, 4.900 euro da parte di Tras.coop, 1.000 euro da parte di Alicenova.

L'attività è attualmente incentrata sulla gestione di impianti sportivi in concessione da parte di enti pubblici e nell'ambito dei quali promuove ed organizza corsi di nuoto, corsi di ginnastica e di discipline orientali, gestione di campi da tennis, campi estivi per bambini ecc.

Attualmente gestisce l'impianto sportivo di Frosinone, We Sport Frosinone, e due impianti sportivi in provincia di Viterbo rispettivamente di Arlena di Castro e Tuscania con annessi altri servizi di ristoro ed intrattenimento.

L'obiettivo principale della società è quello di allargare la gamma dei servizi cosiddetti "edutainment", ovvero offrire una offerta che sia allo stesso tempo educativa e di intrattenimento, ma anche volta al benessere della persona: lo sport racchiude tutti e tre questi valori.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente modello organizzativo si applica a **chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della società**, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, e nello specifico a:

- dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, consulenti della società
- dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari delle società socie della SPORT POPOLARE SSD che gestiscono attività e servizi negli impianti sportivi in gestione;
- dipendenti, i collaboratori e altre risorse umane di fornitori e partners (intesi come società, associazioni ed enti che collaborano stabilmente o occasionalmente ad attività organizzate dalla società)
- persone che fruiscono delle attività sportive promosse dalla società in affiliazione con le associazioni e federazioni indicate al § 1, anche indicati di seguito come TESSERATI, con particolare attenzione per i minori
- persone che praticano l'attività sportiva attraverso i servizi e gli impianti della società, di seguito indicati come ATLETI, con particolare attenzione per i minori
- persone che partecipano alle attività ludico, ricreative ed educative promosse dalla società, anche in collaborazione con altre organizzazioni (es. centri estivi, dopo scuola) o che accedono occasionalmente ai servizi della società (es. bar, punto ristoro, eventi) di seguito indicati come FRUITORI, con particolare attenzione per i minori
- genitori ed esercenti le responsabilità genitoriali o di tutela e curatela dei minori tesserati, atleti e fruitori.

Il modello è uno strumento di tutela e di prevenzione nei confronti di ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI sulle persone e si estende in particolare a ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile



2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Un particolare attenzione è riservata dalla società alla protezione e tutela di bambine, bambini e adolescenti che praticano le attività sportive e i servizi promossi dalla società in continuità anche con le politiche di *child safeguarding* del Consorzio Parsifal che si richiamano integralmente.

Il presente modello ha una validità quadriennale e potrà essere adeguato, integrato e modificato con delibera del Consiglio d'Amministrazione a seguito di sopraggiunte modifiche del Regolamento A.S.C. delle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di *safeguarding* (*di seguito indicato come Safeguarding officer*) o di qualsiasi modifica organizzativa che riguardi la società o di interventi normativi sopraggiunti.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente modello, sono adottati i seguenti termini e definizioni:

- a) per **“abuso psicologico”**, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per **“abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre una persona a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere una persona a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare la persona in condizioni e contesti non appropriati;



- e) per “**negligenza**”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi individuo, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici della persona;
- f) per “**incuria**”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “**abuso di matrice religiosa**”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “**bullismo, cyberbullismo**”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) per “**comportamenti discriminatori**”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social- economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- l) per “**minore**” si intende, coerentemente alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni;
- m) per “**tesserati**” si intende le persone che fruiscono delle attività sportive promosse dalla società in affiliazione con le associazioni e federazioni indicate al § 1;
- n) per “**atleti**” si intende le persone che le persone che praticano l’attività sportiva attraverso i servizi e gli impianti della società;
- o) per “**fruitori**” si intende le persone che partecipano alle attività ludico, ricreative ed educative promosse dalla società, anche in collaborazione con altre organizzazioni (es. centri estivi, dopo scuola) o che accedono occasionalmente ai servizi della società (es. bar, punto ristoro, eventi).

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge nazionale di Riforma dello Sport dell’8 agosto 2019 n. 86

Articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi



Articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Regolamento e linee guida per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento *Safeguarding*) di A.S.C. – Attività Sportive Confederate approvato con Delibera n. 57 del 28/08/2023

Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Policy per la tutela di bambine, bambini e adolescenti del Consorzio Parsifal e riferimenti legislativi in essa richiamati

5. CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Ragione sociale	SPORT POPOLARE Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale – società sportivo dilettantistica
Sede Legale e Operativa	Viale Giuseppe Mazzini 51, Frosinone 03100
Partita I.V.A.	02961420607
Tel:	0775.835037
Impianto sportivo FR	WE SPORT FROSINONE
Impianto sportivo VT	WE SPORT TARQUINIA WE SPORT ARLENA DI CASTRO
Sito internet	www.sportpopolare.org (in costruzione)

6. OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO

La finalità del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutte le persone che fruiscono dei servizi di SPORT POPOLARE SSD, in particolare minori, codificando pratiche e comportamenti coerenti da adottare e condividere da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività societarie.

Il modello di modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione del diritto fondamentale della persona (in qualità di tesserato, di atleta, di fruitore), in particolare minore, di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età,



identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;

b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti coloro che beneficiano delle attività della società in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c) la consapevolezza dei tesserati delle associazioni sportive e federazioni a cui SPORT POPOLARE SSD aderisce e che frequentano gli impianti e i servizi della società, in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d) l'individuazione e l'attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di minori;

e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f) l'informazione dei tesserati, degli atleti, dei fruitori, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito delle politiche di *safeguarding* da parte di tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo e con qualsiasi funzione all'attività della società

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano all'attività sportiva, con qualsiasi funzione o titolo, nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* garantendo una diffusa coerenza educativa.

7. MISURE PREVENTIVE E ATTIVITA' PERIODICHE DI CONTROLLO

SPORT POPOLARE SSD effettua un'analisi dei rischi rispetto a potenziali ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI che possono verificarsi nella pratica sportiva all'interno dei servizi/impianti in gestione da parte della società e che possono ledere i diritti fondamentali delle persone, soprattutto se minori.

Rappresentano fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- l'abuso psicologico
- l'abuso fisico
- la molestia sessuale
- l'abuso sessuale
- la negligenza
- l'incuria
- l'abuso di matrice religiosa



- il bullismo e il cyberbullismo
- i comportamenti discriminatori.

L'analisi dei rischi è implementata da SPORT POPOLARE SSD per singolo impianto sportivo e documentata in un allegato specifico ed è strutturata tenendo conto di potenziali aree di rischio, fattori abilitanti e indicatori di valutazione della probabilità e dell'impatto a cui è collegato un piano di trattamento dei rischi individuati, una volta definita la soglia di accettabilità.

Senza pretesa di esaustività nel presente paragrafo, in coerenza con le linee guida A.S.C. e con la valutazione complessiva dei rischi dell'impianto, la società prevede l'adozione di adeguate misure di prevenzione per la gestione e il contenimento dei rischi indicate nei punti successivi. La tempistica per l'adozione delle diverse misure terrà conto del livello di rischio che verrà individuato e dal livello minimo richiesto dalle linee guida.

1. STRUMENTI PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA E LA SUA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA, ANCHE NELL'OTTICA DELL'INCLUSIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA'

Tra queste rientrano:

- **POLICY DI INCLUSIVITA'**

SPORT POPOLARE SSD garantisce a tutti i tesserati A.S.C. e ai tesserati di altre associazioni e federazioni sportive, a tutti gli atleti che praticano attività sportiva ed educativa presso la proprie strutture e ai fruitori dei servizi, pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

- **INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'INCLUSIVITA' NELLO SPORT**

SPORT POPOLARE SSD si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o federazioni o altri enti del Terzo Settore, a garantire il diritto allo sport di tutte le persone con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrandoli nelle attività con loro coetanei.

SPORT POPOLARE SSD si impegna a garantire il diritto allo sport dei minori e delle persone svantaggiate, anche over 65, favorendo l'accesso alle strutture e ai servizi della società mediante sconti delle quote di ingresso e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del Terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

2. STRUMENTI DI GESTIONE E TUTELA DEI TESSERATI, SOPRATTUTTO MINORI, DA PARTE DEI TECNICI E DEI SOGGETTI PREPOSTI, NEL RISPETTO E PROMOZIONE DEI RELATIVI DIRITTI, DURANTE GLI ALLENAMENTI, LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E OGNI ATTIVITÀ ANCHE COLLEGATA E CONNESSA ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ'



- **PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE (dipendenti, collaboratori, tecnici professionisti e istruttori)**

SPORT POPOLARE SSD si impegna a definire dei requisiti di ingresso per l'inserimento del personale nelle attività societarie, secondo una procedura trasparente e documentata, che tenga conto, oltre che delle esperienze pregresse in attività simili e dei requisiti di abilitazione per determinate professionalità, anche delle soft skill utili alla adeguata gestione del ruolo.

In particolare, ogni selezione deve prevedere il seguente iter, in relazione al reclutamento dell'operatore richiesto:

- acquisizione di documentate referenze e/o titoli che dimostrino l'idoneità del candidato ad assumere incarichi che prevedano le attività richieste;
- verifica con i candidati di eventuali incoerenze e/o discontinuità nell'attività professionale svolta in precedenza;
- richiesta al candidato di non avere riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte inappropriate e in violazione dei diritti, della salute e del benessere delle persone di minore età.

- **VALUTAZIONE CANDIDATURE**

a. **VERIFICA REQUISITI E DOCUMENTAZIONE FORNITA** Verifica della documentazione fornita in fase di selezione con eventuale approfondimento per i documenti di rilievo autocertificati;

b. **RICHIESTA CASELLARIO GIUDIZIARIO.** La richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non in autodichiarazione, è a discrezione se il soggetto non opera a contatto con i minori ; è obbligatoria per i soggetti che operano a contatto con i minori.

c. **PERIODO DI PROVA** Subordinare la definitiva assunzione a un periodo di prova

La procedura sarà applicata anche dalle società socie, che in ragione del rapporto consortile, svolgono attività a favore della SPORT POPOLARE SSD.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi all'interno della struttura sportiva della SPORT POPOLARE SSD per periodi superiori a 30 giorni.

La gestione dei casellari giudiziari sarà affidata a persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 e 29 del Regolamento UE 2016/6709 o affidata a soggetti esterni ex art. 28 dello stesso regolamento.

- **FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA**

SPORT POPOLARE SSD si impegna a garantire una diffusa sensibilità sui temi della discriminazione, degli abusi e delle violenze, soprattutto con riferimento ai minori attraverso corsi di formazione e di aggiornamento e favorendo la partecipazione a iniziative organizzate dalle federazioni/EPS, come indicato nel successivo paragrafo.



- **USO DEGLI SPAZI IN GESTIONE O IN USO ALLA SDD SPORT POPOLARE**

SPORT POPOLARE SSD si impegna alla predisposizione di tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio presso le proprie strutture/servizi e quelle ottenute in concessione/affidamento da altri enti o organizzazioni; in particolare si impegna a predisporre spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e tesserati/atleti, tenendo conto anche dell'ottica di genere.

SPORT POPOLARE SSD si impegna a garantire un accesso controllato agli impianti e servizi gestiti dalla società, tenendo conto delle seguenti priorità:

- deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla SPORT POPOLARE SSD durante gli allenamenti, le sessioni prova di tesserati/atleti/fruitori minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività, salvo quanto indicato nei punti successivi per l'accesso agli spogliatoi,
- durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli istruttori, ai dirigenti, al personale medico, ove presente, ed in generale a tutti i soggetti diversi dai tesserati e dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.
- durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e atleti sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
- durante lo svolgimento di attività ludico – ricreative ed educative che coinvolgono prevalentemente bambini, bambine e adolescenti (es. doposcuola, campi estivi ecc.), SPORT POPOLARE SSD si impegna a garantire un servizio di guardiania rispetto a soggetti esterni che possano impropriamente accedere agli ambienti e spazi dedicati a queste attività.
- negli impianti in cui è allestito un servizio/locale di infermeria - stabilmente o in occasione di eventi e manifestazioni sportive - fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, SPORT POPOLARE SSD si impegna a garantire l'accesso solo a persone qualificate (es. in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, agli addetti al primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie nei confronti della persona infortunata) avendo cura di istruirle circa le misure preventive interne all'organizzazione (es. la porta aperta, la presenza almeno un'altra persona (atleta, tesserato, istruttore, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera), la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato, in caso di tesserati e atleti minorenni infortunati.

- **PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE**



SPORT POPOLARE SSD gestisce le attività sportive e ludico ricreative ed educative nei diversi impianti in gestione attraverso una pianificazione e programmazione dettagliata.

È fatto divieto ad istruttori e staff di svolgere allenamenti singoli e attività individuali al di fuori dei giorni e orari previsti per le attività collettive. Laddove l'allenamento o l'attività debba essere svolta individualmente per ragioni che attengano alla preparazione dell'atleta/tesserato o alle specifiche caratteristiche dell'attività, SPORT POPOLARE SSD si impegna ad istruire il personale in modo da assicurare la compresenza di almeno due membri del personale (istruttore e un membro di staff per esempio) e, se si tratta di minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

- **TRASFERTE**

Per le caratteristiche proprie delle attività della SPORT POPOLARE SSD, non sono previste al momento attività che prevedano trasferte esterne, anche con pernottamento, per la partecipazione a competizioni sportive, eventi e attività outdoor per le attività ludiche, ricreative ed educative promosse dalla società.

SPORT POPOLARE SSD si impegna a istruire il personale in eventuali future attività tenendo conto delle seguenti priorità:

- il rispetto della suddivisione per genere nell'organizzazione degli eventuali pernottamenti quanto a suddivisione delle camere, bagni, spogliatoi, tenendo poi in considerazione i diversi ruoli tra accompagnatori e atleti/tesserati
- durante le trasferte di qualsiasi tipo, il dovere degli accompagnatori di vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello
- una attenzione particolare per la partecipazione alle trasferte da parte dei minori, la cui adesione dovrà essere autorizzata da almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale.

3. STRUMENTI PER ATTIVARE PATTI DI CORRESPONSABILITA' O COLLABORAZIONE

SPORT POPOLARE SSD potrà farsi promotrice di patti di corresponsabilità o collaborazione con famiglie ed altre organizzazioni del territorio per la promozione di uno sport sano ed inclusivo.

4. PROTOCOLLI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLE PROCEDURE, L'ASSISTENZA PSICOLOGICA O PSI-TERAPEUTICA E LA PREVENZIONE DEI DISTURBI ALIMENTARI NEGLI SPORTIVI

SPORT POPOLARE SSD potrà farsi promotrice di attività di sensibilizzazione su temi significativi quali quelli dello sport sano, prevenzioni di disturbi alimentari, identità di genere anche in collaborazione con altre associazioni ed organizzazioni.



5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

SPORT POPOLARE SSD garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tutte le persone che frequentano gli impianti sportivi della società (o esercenti la potestà genitoriale) e a tutti i dipendenti e collaboratori di cui siano tratti dati personali all'atto dell'iscrizione/tesseramento o dell'assunzione/avvio della collaborazione, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, la società sottopone l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

SPORT POPOLARE SSD può pubblicare sui propri canali di comunicazione immagini e video o altro materiale audiovisivo ritraente le persone che fruiscono dei servizi e dell'attività della società durante le sessioni dei corsi e in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- sottoscrizione di apposita liberatoria da parte dell'interessato o, nel caso di minori, dell'esercente potestà genitoriale
- immagini collegate a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse per la collettività o svoltisi in pubblico, nel rispetto dell'onore, della reputazione e del decoro dei soggetti coinvolti.

Si precisa che, generalmente, in caso di registrazione di un evento in modalità online o ibrida con successiva pubblicazione sui canali di comunicazione internet della società (sito web quando attivato, social media o altro), è garantita la non identificabilità dei partecipanti, in quanto la registrazione dell'evento viene sottoposta a una procedura di editing e potrà essere pubblicata solo la parte nella quale saranno visibili gli speaker e/o i partecipanti che hanno operato come speaker (ad es. autori, co-autori, ecc.) oppure, se è prevista, in ragione delle caratteristiche dell'evento, la registrazione in cui siano visibili anche i partecipanti, l'impegno della società è ad utilizzare tecniche per evitarne l'identificabilità.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla società e contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *data breach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione al legale rappresentante della società, per le successive valutazioni circa la notifica dell'evento al Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.



6. SALUTE E SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Sport Popolare si impegna al rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e in particolare a

- l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr),
- la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente,
- la fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi),
- l'informazione e formazione dei lavoratori, la nomina e formazione degli addetti antincendio e primo soccorso,
- la stesura di un piano di emergenza ed evacuazione.

8. MISURE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

SPORT POPOLARE SSD implementa e riesamina periodicamente un'analisi dei rischi per singolo impianto sportivo, strutturata tenendo conto di potenziali aree di rischio, fattori abilitanti e indicatori di probabilità ed impatto a cui è collegato un piano di trattamento dei rischi individuati, una volta definita la soglia di accettabilità.

In linea generale, SPORT POPOLARE SSD promuove delle azioni preventive di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione che puntano alla informazione, formazione e coinvolgimento del personale e di tutti coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo proattivo a tutela dei tesserati e degli atleti.

Il perno del modello organizzativo è il RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI, anche RESPONSABILE PROTEZIONE MINORI, di seguito indicato con SAFEGUARDING OFFICER nelle sue funzioni di supporto alla Direzione della società e di gestore delle segnalazioni.

9. LE SEGNALAZIONI E LA LORO GESTIONE

SPORT POPOLARE SSD garantisce la predisposizione di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, anche Responsabile protezione minori, indicato come SAFEGUARDING OFFICER.

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sulle persone nonché per garantire la protezione della loro integrità fisica e morale, soprattutto se minori, l'organo direttivo di SPORT POPOLARE SSD ha nominato una responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. *Safeguarding Officer*, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28



febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 nella persona dell'avv. Marco Torriero.

La Segnalazione può essere effettuata tramite i seguenti canali:

Tramite posta elettronica

Scrivendo a

segnalazioni@sportpopolare.org

Le credenziali di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile e la documentazione in suo possesso sarà archiviata a cura del Responsabile.

Tramite incontro diretto

L'incontro diretto con l'avv. Marco Torriero potrà essere richiesto scrivendo a segnalazioni@sportpopolare.org e verrà organizzato in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante.

Tramite Posta ordinaria

Il Segnalante inserisce la Segnalazione in una busta chiusa e la indirizza all'avv. Marco Torriero domiciliato in Via Tommaso Landolfi n. 167 - Frosinone

Al fine di garantire la riservatezza della Segnalazione stessa, il Segnalante dovrà aver cura di riportare sulla busta la dicitura "RISERVATA DA APRIRE SOLO DALL'AVV. MARCO TORRIERO".

A maggior tutela della riservatezza del Segnalante, quest'ultimo potrà prevedere di inserire:

- i suoi dati identificativi unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in una busta;
- la Segnalazione in una busta separata in modo da non associarla ai suoi dati identificativi;

e che entrambe le buste siano poi inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la suddetta dicitura "RISERVATA DA APRIRE SOLO DALL'AVV. MARCO TORRIERO"

Il nominativo del SAFEGUARDING OFFICER e l'indirizzo e-mail segnalazioni@sportpopolare.org, unitamente alle informazioni sul presente modello organizzativo, sono portati a conoscenza di tutte le persone che a vario titolo prendono parte alle attività della società e pubblicati sul sito della società ove attivato, sui canali social, affissi con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria dell'impianto sportivo, indicato nei moduli di adesione per le varie attività della società.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

SPORT POPOLARE SSD garantisce l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria delle persone che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;



- assistito o sostenuto un'altra persona nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.

La segnalazione, allo scopo di garantire un'adeguata attività di indagine, deve essere sufficientemente documentata e circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una descrizione del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza (obbligatorio);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto (obbligatorio);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (obbligatorio);
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato (eventuale);
- l'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale);
- le generalità del segnalante e le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (eventuale);

Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione se:

- i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

La carenza di uno o più degli elementi minimi obbligatori su indicati può rappresentare causa di archiviazione della segnalazione.

La segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva, così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine, sono equiparate alle segnalazioni "ordinarie" e vengono prese in considerazione.



ISTRUTTORIA

Il SAFEGUARDING OFFICER che riceva una segnalazione:

- dovrà prontamente attivarsi dando comunicazione della notizia al legale rappresentante della società.
- procedere alla raccolta delle informazioni utili a confermare o escludere la fondatezza della segnalazione.

In particolare, il SAFEGUARDING OFFICER dovrà effettuare una prima valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal modello organizzativo in relazione ai comportamenti impropri;
- b) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero così incoerente da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, viene avviata l'istruttoria: l'attività di verifica sulla fondatezza di quanto riportato nella segnalazione è affidata al SUFEGARDING OFFICER che dovrà avviare, senza indugio, un'indagine tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel corso della verifica, il SUFEGARDING OFFICER potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nel presunto comportamento improprio e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele, nonché richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni. Il SUFEGARDING OFFICER potrà inoltre avvalersi di un team di altre professionalità (personale dell'organizzazione o esperti esterni).

CONCLUSIONE DEL PROCESSO E RIPORTO AI VERTICI

All'esito della verifica e comunque entro 1 mesi dalla data in cui è stata comunicata al legale rappresentante la notizia della ricevuta segnalazione, il SUFEGARDING OFFICER fornirà riscontro alla segnalazione e redigerà una relazione riepilogativa dell'attività di indagine posta in essere e dei risultati emersi in occasione della stessa, con indicazione delle azioni che appare opportuno intraprendere in relazione ai fatti segnalati.

I termini indicati possono essere ridotti in caso in cui vi sia necessità di attivare meccanismi di *quick response*, da valutare anche in conseguenza della gravità del fatto e della possibilità che sia reiterato. La relazione conclusiva dell'istruttoria viene trasmessa al Consiglio d'Amministrazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il SUFEGARDING OFFICER in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) sollecitare il Cda, attraverso il legale rappresentante, a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge;



- b) sollecitare il Cda all'adozione del provvedimento disciplinare secondo il sistema sanzionatorio previsto dal presente modello organizzativo;
- c) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore dei comportamenti impropri, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza;
- d) proporre al Cda e ai responsabili delle strutture coinvolte l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari;
- e) richiedere al Cda l'applicazione delle tutele previste dalla norma nei confronti del personale che ha inviato la segnalazione o ne è stato coinvolto durante la fase di indagine.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e riguardi soggetti terzi con i quali la società intrattiene rapporti contrattuali in qualità di fornitori, partners, ecc., , il SUFEGARDING OFFICER informa il legale rappresentante per le comunicazioni necessarie e per l'applicazione delle misure previste nei contratti stipulati con la controparte cui sia attribuita la violazione nonché le eventuali comunicazioni all'Autorità competenti.

Nel caso in cui la Segnalazione fondata riguardi personale interno alla struttura, si rimanda al sistema sanzionatorio indicato nel paragrafo successivo.

In caso contrario, laddove all'esito della verifica la segnalazione risultasse infondata il SUFEGARDING OFFICER provvederà all'archiviazione della stessa.

Il SAFEGUARDING OFFICER procederà alla chiusura della segnalazione dando prontamente riscontro motivato al segnalante, ove identificato e al Consiglio d'Amministrazione.

Si ricorda che, qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza commessa dal SUFEGARDING OFFICER e dal personale dell'organizzazione, determina l'immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato dalla società o ulteriori provvedimenti a norma di legge.

Con cadenza annuale, il SUFEGARDING OFFICER, nel rispetto della riservatezza, trasmette al CdA un report riepilogativo con l'indicazione delle Segnalazioni ricevute e gestite.

In caso di segnalazione del tutto pretestuosa ed effettuata in mala fede finalizzata a creare nocumento ad una determinata persona, il SUFEGURADING OFFICER potrà motivare l'eventuale adozione di procedimenti disciplinari nei confronti del segnalante, ove identificato.

SEGNALAZIONE ESTERNA.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi e rilevanti che coinvolgano i tesserati di una specifica federazione/EPS cui SPORT POPOLARE SSD è affiliata, la società garantisce, attraverso il proprio SAFEGUARDING OFFICER, adeguata informazione al Responsabile federale/nazionale delle politiche di safeguarding dell'ente di affiliazione e nello specifico ai Responsabili di A.S.C., FISDIR, FITP, CONSORZIO PARSIFAL.



In caso di gravi comportamenti lesivi, SPORT POPOLARE SSD ha cura di notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura del SAFEGUARDING OFFICER, attraverso un archivio informatico e cartaceo dedicato presso la sede individuata dalla stessa funzione in fase istitutiva. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante sono verbalizzate, verificate e sottoscritte dal segnalante e sono sottoposte al medesimo termine di conservazione.

10.RESPONSABILITA' E AUTORITA' IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il sistema di governance in materia di controllo dell'attività sportiva prevede un ruolo centrale del Consiglio d'Amministrazione, competente non solo nella definizione delle policy sul tema e della definizione del piano di trattamento dei rischi, ma anche la comminazione delle sanzioni da parte di quelle persone che, siano essi tesserati, atleti, fruitori, dipendenti, collaboratori, fornitori esterni, volontari mettano in atto comportamenti impropri in grado di creare un pregiudizio al diritto fondamentale delle persone rispetto alla pratica sportiva.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede poi ad istituire un presidio consultivo ed ispettivo del modello e dei suoi contenuti attraverso la nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, indicato anche come SAFEGUARDING OFFICER, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sulle persone.

Con riferimento dell'art. 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in SPORT POPOLARE SSD, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni coincide con il Responsabile della protezione dei minori.

Il SAFEGUARDING OFFICER verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate nel rispetto dei requisiti indicati dal Regolamento A.S.C. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Federazione/EPS alla quale SPORT POPOLARE SSD è affiliata.

La società predilige la nomina di un soggetto esterno alla struttura societaria.

Prima della nomina la Direzione deve acquisire il certificato del casellario giudiziale.

La nomina del SAFEGUARDING OFFICER dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale e le sedi operative della società, in luoghi ben visibili a tutti nonché pubblicata sulla homepage del sito della società e attraverso i canali social e



sarà comunicata ai Responsabili federali delle politiche di Safeguarding delle Federazioni/EPS a cui SPORT POPOLARE è affiliata e al Responsabile delle segnalazioni per la *child safeguarding* del Consorzio Parsifal.

Il SAFEGUARDING OFFICER, già Responsabile della protezione dei minori, svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche e dei protocolli definite nel presente modello e di quelli da esso richiamati, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il SAFEGUARDING OFFICER è tenuto a sensibilizzare i membri della società sulle questioni di Safeguarding ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti; garantisce inoltre la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Il Consiglio d'Amministrazione deve sospendere o rimuovere il SAFEGUARDING OFFICER in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della società relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto.

11. SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

SPORT POPOLARE SSD si impegna a garantire una diffusa sensibilità sui temi della discriminazione, degli abusi e delle violenze attraverso la sottoscrizione del codice di condotta che integra il presente modello da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, volontari e professionisti; la promozione di attività formative ed informative su temi specifici; la diffusione di una condivisa consapevolezza organizzativa sull'approccio a questi temi e una comune coerenza educativa.

SPORT POPOLARE SSD garantisce l'impegno a sensibilizzare i tesserati e gli atleti e in generale tutte le persone sui propri diritti e sulle modalità di segnalazione di comportamenti impropri.

SPORT POPOLARE SSD incentiva e favorisce la partecipazione dei propri dipendenti, collaboratori, volontari, professionisti e dei tesserati ai corsi di formazione e aggiornamento promossi dalle associazioni e federazioni a cui SPORT POPOLARE SSD aderisce e dal Consorzio Parsifal.

12. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra



l'autore e SPORT POPOLARE SSD in quanto preordinata in modo univoco a commettere un comportamento improprio;

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Le sanzioni comminabili devono tener conto dei seguenti criteri:

- grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa
- dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione
- dell'eventuale recidiva
- dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale
- della gravità del pericolo creato e dell'entità del danno eventualmente creato
- della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il sistema sanzionatorio delineato deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

Sanzioni nei confronti dei dipendenti.

Le sanzioni comminabili tengono in considerazione le previsioni del contratto collettivo applicato dalla società ai propri dipendenti.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;



- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione, il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al SAFEGUARDING OFFICER l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta;

b) la violazione delle misure adottate dalla società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta e/o violi le misure adottate dalla società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei comportamenti impropri ricompresi fra quelli previsti dal modello attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di



documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Safeguarding Officer in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari della società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto della precedente sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti";
- allontanamento dalle strutture e dai servizi della società per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture e dai servizi della società per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato.

Per tutto quanto non previsto in questa sezione, si rimanda alla sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti", ove applicabile.

Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo

Il presente sistema sanzionatorio, è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i tesserati, agli atleti e in generale a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

13. LA COMUNICAZIONE E LA PUBBLICIZZAZIONE

SPORT POPOLARE SSD procede a dare immediata comunicazione della notizia dell'adozione del modello e a renderlo disponibile unitamente al nominativo e ai contatti del SAFEGUARDING OFFICER presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla home page del sito, quando attivato, e sui propri social network.

SPORT POPOLARE SSD procede, inoltre, a dare immediata comunicazione dell'adozione del modello ai Responsabili delle politiche di safeguarding sia di A.S.C. che delle altre federazioni a cui la società è affiliata, impegnandosi altresì all'immediata comunicazione ai medesimi destinatari di ogni informazione rilevante nonché all'Ufficio della Procura Nazionale ove competente.

SPORT POPOLARE SSD si impegna ad informare tesserati, atleti e ogni fruitore delle attività ludico-ricreative ed educative promosse dalla società o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, del modello organizzativo nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile.



SPORT POPOLARE SSD garantisce inoltre:

- adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati, atleti e fruitori delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza di tutti i beneficiari delle attività della società in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dall'Ente di affiliazione, dal Consorzio Parsifal e dalla stessa società.

14. IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

SPORT POPOLARE SSD riesamina periodicamente lo stato delle misure preventive e di controllo adottate nell'ottica del miglioramento continuo, anche grazie alle sollecitazioni delle federazioni e enti di promozione sportiva di affiliazione, nonché attraverso il supporto tecnico ed ispettivo, anche in forma di audit, del SAFEGUARDING OFFICER.

15. ALLEGATI

PROC_01_CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

MOD_01_ RISK ASSESSMENT E TRATTAMENTO DEL RISCHIO